

al 31 dicembre 2027 ritenendo, per la modifica inerente la Lombardia, che Campione d'Italia soddisfa le condizioni di cui al punto 175, paragrafo 3), punto iii) degli Orientamenti e possa caratterizzarsi da un isolamento geografico analogo a quello di un'isola;

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
    - istituito la Misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» suddivisa in due aree: Area 1 «Sviluppo aziendale Lombardia», Area 2 «Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale», con una dotazione finanziaria di € 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiungono € 990.000,00 relativi alla quota IVA;
    - individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo investimenti imprese» e della Misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale»;
  - il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'avviso della Misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595/2022;
  - il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.);
  - il decreto 20900 del 29 dicembre 2023 di sospensione degli sportelli per la presentazione delle domande sulle Misure Investimenti – Linea sviluppo aziendale e Linea Green previste dalla d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027
  - la d.g.r. 15 gennaio 2024, n. XII/1752 con cui è stato disposto di integrare con il comune di Campione d'Italia l'elenco dei comuni della Lombardia, di cui all'allegato 1 della d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6225, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli aiuti a finalità regionale o altri aiuti settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuti;
  - il decreto 1° febbraio 2024, n. 1928 «Misure «Investimenti – Linea Green» e Investimenti – Linea sviluppo aziendale» approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 – Disposizioni conseguenti all'adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis»;
  - il decreto 2 febbraio 2024 n. 1990 di riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sugli avvisi della misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» e «Investimenti – Linea Green» con cui sono stati anche aggiornati i testi di entrambe le misure;
  - il decreto 27 giugno 2024, n. 9743 con cui è stato adottato il primo aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.);
  - il decreto 15 novembre 2024, n. 17369 con cui è stata modificata la suddivisione della dotazione finanziaria complessiva indicata all'art. A.5 del bando «Investimenti – Linea sviluppo aziendale», pari a euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, in coerenza con l'andamento dell'entità delle agevolazioni richieste, come di seguito indicato:
    - euro 64.200.000,00 per il Fondo di garanzia;
    - euro 50.800.000,00 per i contributi in conto capitale a fondo perduto;
  - la d.g.r. 17 febbraio 2025, n. XII/ 3928 con la quale:
    - sono state ridotte le commissioni di gestione previste dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 da euro 4.500.000,00 a euro 1.500.000,00, ferma restando la dotazione complessiva della misura di euro 115.000.000,00, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in euro 64.200.000,00 per il Fondo di garanzia e euro 50.800.000,00 per la quota di contributo a fondo perduto;
    - è stata destinata alle agevolazioni a favore delle imprese la quota di euro 3.000.000,00 risultante dalla riduzione di cui sopra;
  - la d.g.r. 24 febbraio 2025, n. XII/3959 con cui si è precisato che, al fine di non incorrere nel divieto di doppio finanziamento, per le agevolazioni di cui alle misure del PR FESR 2021/2027 attivate dalla Direzione Generale Sviluppo economico tra cui anche la Misura Investimenti – Linea sviluppo aziendale vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (Aiuti), sia con le misure generali (Non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al citato Regolamento (UE) n. 2021/241;
- Richiamata la convenzione quadro tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio Convenzioni e Contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;
- Considerato che:
- con il decreto 29 maggio 2023, n. 7972 si è provveduto ad approvare lo schema di accordo di finanziamento per la gestione dello strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti – Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3;
  - l'Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti – Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3 è stato sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 5 giugno 2023;
- Visti, con riferimento alla dotazione della misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale», al netto dei costi di gestione:
- il decreto 14 luglio 2023, n. 10799 con cui si è provveduto ad impegnare a favore di Finlombarda € 110.500.000,00 per la dotazione dello strumento finanziario combinato e a liquidare € 33.150.000,00 pari al 30% di € 110.500.000,00;
  - il decreto 26 settembre 2023, n. 14335 che ha integrato, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale 2023- 2025, gli impegni assunti con il decreto 10799/2023 per la quota residua di € 6.860.089,00, a copertura di tutta la dotazione dello strumento finanziario combinato;
  - la nota di liquidazione n. 3558 del 23 maggio 2024 con cui sono state liquidate a Finlombarda s.p.a., in considerazione dell'andamento della misura, risorse per un importo di € 18.489.911,00 a valere sul fondo investimenti imprese;
  - il decreto 25 febbraio 2025 n. 2457 di impegno di spesa di € 3.000.000,00 e di liquidazione di € 33.500.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. in ottemperanza di quanto previsto dalla d.g.r. 17 febbraio 2025 n. XII/3928 con la quale è stata disposta la riduzione delle commissioni di gestione a favore di Finlombarda per destinare la somma € 3.000.000,00 per lo strumento finanziario combinato a favore delle imprese;
- Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:
- stabilito che sulla Misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» l'agevolazione è concessa:
    - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
      - nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
      - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;
    - per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
    - per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) «Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)», ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;
  - demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis;

## Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 11 marzo 2025

- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta regionale e successiva comunicazione in SANI2;
- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», già inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a € 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

Dato atto che a seconda del regime di aiuto scelto dall'impresa:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
  - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
  - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
  - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
  - l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
  - per le domande presentate a valere sull'Area 2 in applicazione del comma 14 dell'art. 14. del GBER «Il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico»;
  - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
    - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (Art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
    - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
    - attestati il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»:
  - le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 3);
- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- ai sensi dell'articolo 14 del decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
  - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
  - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
  - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);
  - attestati il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE;

Atteso che a cura della Direzione Generale Sviluppo economico di Regione Lombardia sono state trasmesse alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuti di cui al presente provvedimento, e che l'aiuto è stato registrato con SA.106826 da parte della Commissione europea;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Dato atto che l'art. B.1.b al comma 12 dell'avviso recita: «Il periodo di preammortamento potrà avere una durata massima di 4 semestri. Nel caso in cui non si arrivi all'erogazione del saldo entro il termine del periodo di preammortamento contrattualizzato con il Soggetto finanziatore, il periodo di preammortamento potrà essere prorogato su richiesta del beneficiario in accordo con il Soggetto finanziatore, fermo restando la durata massima del Finanziamento eventualmente rideterminando l'entità dell'Agevolazione nella quota di Contributo al fine di rientrare nei massimali previsti dal regime di aiuto in seguito al ricalcolo dell'ESL associato alla Garanzia.»

Preso atto:

- del decreto n. 12262 del 6 agosto 2024 con cui sono state concesse le agevolazioni alle imprese tra le quali risulta anche quella a favore dell'impresa Minuscoli s.r.l. per il progetto con ID 5410173;
- delle richieste pervenute al protocollo regionale da parte dell'impresa Minuscoli s.r.l. della proroga di sei mesi del periodo di pre-ammortamento portandolo da 1 semestre a 2 semestri comprensivi anche del parere positivo della banca BPER;
- della nota nr. 01.2025.0003342 del 24 febbraio 2025 pervenuta da Finlombarda s.p.a. contenente l'istruttoria con esito positivo della richiesta di proroga del pre-ammortamento completa dell'aggiornamento del calcolo dell'ESL;

Considerato che la proroga del periodo di pre-ammortamento comporta un aumento dell'ESL riferito alla garanzia, si rende necessario aggiornare la quota di aiuto in ESL corrispondente al rilascio della garanzia con la generazione di un COR aggiuntivo;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della

legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 9, «Registrazione degli aiuti individuali»;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del d.m. 115/2017, si è provveduto a registrare, come indicato nell'allegato A - parte integrante del presente provvedimento - la variazione dell'importo dell'aiuto concesso generando il COR aggiuntivo riferito alle imprese beneficiarie;

Ritenuto di:

- prendere atto della proroga del periodo di pre-ammortamento per l'impresa Minuscoli s.r.l. per il progetto con ID 5410173 portandolo da 1 semestre a 2 semestri;
- rettificare l'aiuto a seguito della presa d'atto della proroga del pre-ammortamento del finanziamento per il progetto presentato da Minuscoli s.r.l. con ID 5410173 approvando l'allegato A «Proroga pre-ammortamento di Minuscoli s.r.l.» - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - contenente gli importi aggiornati a seguito della suddetta proroga del periodo di pre-ammortamento e il relativo COR aggiuntivo;
- confermare tutto quanto indicato nel decreto n. 12262 del 6 agosto 2024 e non espressamente modificato con il presente atto;

Viste:

- la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione Generale al dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione comunitaria, commercio e raccordo con la DG UR»;
- la d.g.r. 3 giugno 2024, n. XII/2431 che ha approvato l'VIII Provvedimento organizzativo del 2024 confermando la responsabilità per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico del PR FESR 2021-2027 al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione comunitaria, commercio e raccordo con la DG UR»;

Richiamato il decreto 20 dicembre 2024, n. 20624 con il quale il responsabile del PR FESR 2021-2027 per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI - Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale» del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiefesr2021-2027>);

Dato atto che:

- contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede ad aggiornare quanto già pubblicato nel decreto n. 12262 del 6 agosto 2024 ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'art. C.3.a comma 2 dell'avviso;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il CUP della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - PR FESR 2021-2027 è: E42E22001190009;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni» e la legge di bilancio dell'esercizio 2024;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di prendere atto della proroga del periodo di pre-ammortamento per l'impresa Minuscoli s.r.l. per il progetto con ID 5410173 portandolo da 1 semestre a 2 semestri;

2. Di rettificare l'aiuto a seguito della presa d'atto della proroga del pre-ammortamento del finanziamento per il progetto presentato da Minuscoli s.r.l. con ID 5410173 approvando l'Allegato A «Proroga pre-ammortamento di Minuscoli s.r.l.» - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - contenente gli importi aggiornati a seguito della suddetta proroga del periodo di pre-ammortamento e il relativo COR aggiuntivo.

3. Di confermare tutto quanto indicato nel decreto n. n. 12262 del 6 agosto 2024 non espressamente modificato con il presente atto.

4. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede ad aggiornare quanto già pubblicato con decreto n. 3477 del 29 febbraio 2024 ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiefesr2021-2027>).

6. Di trasmettere il presente provvedimento all'impresa interessata, al soggetto finanziatore e a Finlombarda, per gli adempimenti di competenza.

La dirigente  
Maria Carla Ambrosini

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 11 marzo 2025

## D.G. Istruzione, formazione, lavoro

**D.d.s. 6 marzo 2025 - n. 2980**
**Aggiornamento della soglia di prenotazione sull'avviso «Garanzia di occupabilità dei lavoratori - GOL» di cui al d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, PRESIDIO CRISI E AMMORTIZZATORI

Visti:

- la proposta di Piano Attuativo Regionale (PAR) adottato con delibera n. 6006 del 25 febbraio 2022 che si inserisce nell'ambito degli interventi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1) e che indica le linee operative per l'attuazione delle misure previste da GOL e le relative modalità di attuazione;
- la validazione definitiva del PAR da parte del Commissario straordinario ANPAL trasmessa con PEC n. ANPAL 006715 del 19 maggio 2022;
- la d.g.r. n. 6427 del 23 maggio 2022 «*Aggiornamento e pubblicazione del Piano attuativo regionale del programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e approvazione delle linee guida per l'attuazione della prima fase di GOL;*»;
- il d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii che ha approvato l'avviso GOL;
- la d.g.r. n. 6849 del 2 agosto 2022 «*Approvazione delle linee guida per il potenziamento della rete dei servizi delle politiche attive del lavoro - Programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);*»;
- la d.g.r. n. 7035 del 26 settembre 2022 «*Disposizioni in merito all'avviso d.d.u.o. 27 maggio 2022 n.7480 attuativo della «Garanzia di occupabilità dei lavoratori - GOL» (PNRR) - Aggiornamento dei panieri dei servizi»* che ha previsto l'adeguamento al paniere dei servizi dell'avviso GOL;
- la d.g.r. n. 7084 del 3 ottobre 2022 «*Approvazione schema di convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con ANPAL per l'attuazione dell'intervento del PNRR Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 - Programma GOL Garanzia Occupabilità Lavoratori;*»;
- il d.d.u.o. n. 15088 del 21 ottobre 2022 con il quale sono stati approvate le «*Disposizioni per l'invio della dote e la rendicontazione delle spese»* ed i format dell'avviso;
- la d.g.r. n. 7462 del 30 novembre 2022 «*Approvazione dello schema di accordo quadro tra Regione Lombardia, Unione delle Province lombarde, Città metropolitana di Milano e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la realizzazione del programma «Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL);*»;
- il d.d.u.o. n. 17657 del 1 dicembre 2022 che ha approvato la disciplina per la modifica della dote e precisato alcune disposizioni dell'avviso in relazione alla rendicontazione dei servizi formativi e del servizio a processo «*Accompagnamento al lavoro;*»;
- la d.g.r. n. 7562 del 15 dicembre 2022 «*Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per la costituzione della rete dei punti informativi di primo contatto del programma GOL e il raccordo con le imprese per le politiche del lavoro presso le sedi dei consulenti per il lavoro;*»;
- il d.d.u.o. n. 18354 del 15 dicembre 2022 che ha approvato la proroga e l'aggiornamento dell'avviso GOL;
- la d.g.r. n. 7829 del 31 gennaio 2023 «*Determinazioni relative all'attuazione della prima fase del Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (PNRR) di cui alla d.g.r. 6427/2022 e ss.mm.ii.: misure finalizzate a garantire la continuità delle politiche attive;*»;
- il d.d.u.o. n. 1306 del 2 febbraio 2023 «*Adozione della metodologia di calcolo per l'applicazione dell'overbooking controllato sull'avviso «Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL» di cui al d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii.;*»;
- la d.g.r. n. 7867 del 6 febbraio 2023 «*Modifiche e integrazioni dello schema di «Accordo quadro tra Regione Lombardia, Unione delle Province lombarde, Città metropolitana di Milano e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la realizzazione del programma «Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL»* approvato con d.g.r. 7462 del 30 novembre 2022;
- il d.d.u.o. n. 1870 del 13 febbraio 2023 «*Avviso Garanzia di*

*Occupabilità dei Lavoratori - GOL di cui al d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii - proroga termini rendicontazione servizi formativi;*

- la d.g.r. n. 923 del 11 settembre 2023 «*Proposta di aggiornamento del Piano Attuativo Regionale (PAR) relativo al Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (PNRR) e Linee guida;*»;
  - il d.d.u.o. n. 13296 del 11 settembre 2023 «*Avviso Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL di cui al d.d.u.o. n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii - Disposizioni per la conclusione e l'attivazione di nuove doti;*»;
  - la d.g.r. n. 1458 del 27 novembre 2023 «*Aggiornamento e pubblicazione del Piano Attuativo Regionale e delle Linee guida del programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);*»;
- Richiamata la d.g.r. n. 7829/2023 ed il successivo d.d.u.o. n. 1306/2023 con i quali rispettivamente si è disposto:
- l'incremento dello stanziamento del sopracitato avviso GOL con la restante quota di euro 25.322.000,00 (25% dell'importo complessivo assegnato) e pertanto aggiornata la dotazione finanziaria ad euro 101.288.000;
  - l'adozione di un sistema di «overbooking controllato», basato sulla verifica periodica della percentuale di utilizzo delle risorse e delle relative economie, finalizzato a rendere disponibili risorse per garantire la continuità della prenotazione delle doti rimanendo nell'ambito della dotazione finanziaria;
- Considerato che con i seguenti provvedimenti si è provveduto, a rideterminare la dotazione finanziaria dell'avviso e l'immissione di risorse aggiuntive a titolo di overbooking controllato:
- con d.d.u.o. n. 1333 del 2 febbraio 2023 si è provveduto a determinare una prima quota di risorse aggiuntive a titolo di overbooking controllato - per un importo pari ad 48.712.000,00, aggiornando pertanto la soglia di prenotazione ad euro 150.000.000,00;
  - con d.d.u.o. n. 4160 del 31 marzo 2023 si è provveduto a determinare una seconda quota di risorse aggiuntive a titolo di overbooking controllato per un importo pari a 100.000.000, aggiornando pertanto la soglia di prenotazione ad euro 250.000.000,00;
  - con d.d.u.o. n. 11290 del 26 luglio 2023 si è provveduto a determinare una terza quota di di risorse aggiuntive a titolo di overbooking controllato per un importo pari a 50.000.000, aggiornando pertanto la soglia di prenotazione ad euro 300.000.000,00 (Di cui 198.712.000 euro quali risorse a titolo di overbooking controllato ed euro 101.288.000 quali risorse stanziati);
  - con d.d.u.o. n. 15274 del 9 ottobre 2023 si è provveduto a determinare una quarta quota di di risorse aggiuntive a titolo di overbooking controllato per un importo pari a 100.000.000, aggiornando pertanto la soglia di prenotazione ad Euro 400.000.000,00 (Di cui 298.712.000 euro quali risorse a titolo di overbooking controllato ed euro 101.288.000 quali risorse stanziati);
  - con d.d.s. n. 19621 del 4 dicembre 2023 è stata incrementata la soglia di prenotazione delle doti GOL con le nuove risorse nazionali assegnate per l'annualità 2023 pari ad euro 131.040.000. La nuova soglia di prenotazione delle doti è stata quindi aggiornata ad euro 531.040.000 di cui 232.328.000 come risorse stanziati ed euro 298.712.000 quali risorse a titolo di overbooking controllato.
  - con d.d.s. n. 3511 del 29 febbraio 2024 si è provveduto a determinare una quinta quota di di risorse aggiuntive a titolo di overbooking controllato per un importo pari a 240.000.000, aggiornando pertanto la soglia di prenotazione ad euro 771.040.000,00 (Di cui 538.712.000 euro quali risorse a titolo di overbooking controllato ed euro 232.328.000 quali risorse stanziati);
  - con d.d.s. n. 9320 del 19 giugno 2024 si è provveduto a determinare una sesta quota di risorse aggiuntive a titolo di overbooking controllato per un importo pari a 250.000.000, aggiornando pertanto la soglia di prenotazione ad euro 1.021.040.000,00 (Di cui 788.712.000 euro quali risorse a titolo di overbooking controllato ed euro 232.328.000 quali risorse stanziati);
  - con d.d.s. n. 14656 del 2 ottobre 2024 si è provveduto a determinare una settima quota di risorse aggiuntive a titolo di overbooking controllato per un importo pari a 250.000.000, aggiornando pertanto la soglia di prenotazione ad euro